CAMERA DEI DEPUTATI N. 2290

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CAPELLI, TABACCI

Concessione di indulto per i reati di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, commessi entro l'11 febbraio 2014

Presentata il 9 aprile 2014

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il 12 febbraio scorso, con la sentenza n. 32, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità degli articoli 4-*bis* e 4-*vicies ter* del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, sostenendo l'avvenuta violazione, in sede di conversione, dell'articolo 77 della Costituzione.

In particolare, l'articolo 4-*bis* ha introdotto, in sede di conversione, modificazioni rilevanti all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, di seguito « testo unico », inasprendo il regime sanzionatorio delle condotte criminose punite dalla norma ed equiparando, nello stesso articolo, condotte dotate di disvalore giuridico molto differente.

La sentenza con la quale la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità di un atto normativo comporta l'annullamento dello stesso con efficacia *erga omnes* ed *ex tunc*. Ne deriva che l'atto annullato non può più essere applicato a nessun rapporto giuridico, anche se sorto in precedenza all'annullamento.

Di conseguenza, quando un atto normativo dichiarato incostituzionale ha precedentemente abrogato una o più norme o atto con forza di legge, la disciplina precedentemente abrogata rivive, come se non fosse stata mai abrogata.

Gli effetti dell'annullamento, però, si avvertono solo per i rapporti giuridici pendenti e non anche per quelli esauriti. La regola generale subisce un'eccezione, in forza della previsione normativa con-

tenuta nell'articolo 30, quarto comma, della legge n. 87 del 1953, che stabilisce: « Quando in applicazione della norma dichiarata incostituzionale è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, ne cessano l'esecuzione e tutti gli effetti penali ».

Con riferimento alla disciplina sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope la Corte costituzionale ha affermato che: « Deve, dunque, ritenersi che la disciplina dei reati sugli stupefacenti, contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, nella versione precedente alla novella del 2006, torni ad applicarsi, non essendosi validamente verificato l'effetto abrogativo » (citata sentenza n. 32 del 2014).

La dichiarazione di illegittimità costituzionale della normativa comporta, come già rilevato, la riviviscenza della disciplina abrogata con la conseguenza che, allo stato attuale, non esiste più l'equiparazione sanzionatoria tra cosiddette « droghe leggere e pesanti », per cui si applica l'originario articolo 73 del testo unico.

Il problema che si pone con riferimento a tale normativa è comprendere se dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma penale sostanziale diversa da quella incriminatrice derivi in capo al giudice l'obbligo di rideterminare la sanzione penale irrogata con la sentenza di condanna.

In forza, dunque, del combinato disposto dell'articolo 136 della Costituzione – per cui la norma dichiarata incostituzionale cessa di aver effetto dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione – e dell'articolo 673 del codice di procedura penale – per cui, a seguito della dichiarazione di incostituzionalità, il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza di condanna o il decreto penale – e tenendo conto degli articoli 25 e 27 della stessa Costituzione, non si può sostenere l'intangibilità del giudicato, quando la dichiarazione di incostituzionalità riguarda una norma penale sostanziale diversa da quella incriminatrice, come quella meramente sanzionatoria.

Peraltro, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte spetta al giudice dell'esecuzione individuare la porzione di pena da eliminare, dichiarandola non eseguibile perché illegittima (Corte di cassazione sentenza n. 977 del 2012 e n. 1936 del 2012).

La dichiarazione di illegittimità ha riguardato il citato articolo 4-*vicies ter* del decreto-legge n. 272 del 2005, che ha sostituito l'articolo 14 del testo unico, per cui rivive la distinzione tra « droghe pesanti e leggere ». Quindi per le sentenze passate in giudicato la rideterminazione della pena dovrà necessariamente essere disposta dal giudice.

Il contesto normativo in esame deve tenere conto anche di un altro atto intervenuto quasi in contemporanea con la declaratoria di incostituzionalità e precisamente del cosiddetto « Svuota carceri », cioè il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, che ha sostituito nuovamente il comma 5 dell'articolo 73 del testo unico introducendo un reato autonomo per i reati di minore entità e reintroducendo un'equiparazione tra droghe pesanti e droghe leggere almeno relativamente al trattamento sanzionatorio dei fatti di minore entità, che sono più contestati.

Questo significa che per quanto concerne i reati relativi alle droghe leggere e per i fatti di lieve entità relativi alle droghe pesanti la pena e quella della reclusione da due a sei anni e della multa da 5.164 a 77.468 euro; per i fatti di lieve entità relativi alle droghe leggere che sono stati commessi nel periodo di tempo intercorso tra l'entrata in vigore della citato articolo 4-*vicies ter* del decreto-legge n. 272 del 2005 e la dichiarazione di incostituzionalità della stessa, si applica la disciplina precedente della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da 1.032 a 10.329 euro; per i fatti di lieve entità relativi alle droghe leggere e pesanti, commessi dopo l'entrata in vigore del citato decreto « svuota carceri » la pena, per il principio della successione delle leggi pe-

nali nel tempo, è quella della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 3.000 a 26.000 euro.

Alla luce del quadro normativo esposto, per le sentenze di condanna per i reati aventi ad oggetto droghe leggere e per i fatti di lieve entità relativi a droghe pesanti l'unica strada attualmente percorribile è quella della proposizione di un incidente di esecuzione al giudice competente. In conseguenza e per gli stessi fini che hanno portato il Parlamento ad approvare la legge n. 10 del 2014 di conversione, con modificazioni, del decreto « svuota carceri » sarebbe auspicabile un atto di clemenza da individuare nell'indulto, perché tale fattispecie è una causa di estinzione della pena che però non cancella il reato.

La presente proposta di legge prevede, dunque, la concessione dell'indulto per i reati, la cui sentenza è passata in giudicato, commessi prima della pronuncia della Corte costituzionale.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. È concesso l'indulto, ai sensi dell'articolo 174 del codice penale, per i reati previsti dai commi 4 e 5 dell'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, commessi entro l'11 febbraio 2014, per ciò che riguarda le pene detentive sole o congiunte a pene pecuniarie.

€ 1,00

17PDL0023110